



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E
VANTAGGI ECONOMICI PER ATTIVITÀ SPORTIVE,
CULTURALI E DI SPETTACOLO E A FAVORE DELLE
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE
SOCIALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 14 maggio 2019

Sommario

TITOLO PRIMO - CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Articolo 2 - Tipologia degli interventi

Articolo 3 - Destinatari dei benefici

Articolo 4 - Finanziamenti

Articolo 5 - Aree di intervento

Articolo 6 - Contributi non ricadenti nella disciplina del presente regolamento

Articolo 7 - Obblighi di trasparenza

TITOLO SECONDO - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ' SPORTIVA

Articolo 8 - Natura

Articolo 9 - Contributi per l'attività ordinaria

Articolo 10 - Criteri di valutazione e assegnazione dei contributi per attività ordinaria

Articolo 11 - Presentazione delle domande di contributo per attività ordinaria

Articolo 12 - Contributi per manifestazioni straordinarie

Articolo 13 - Criteri di valutazione e assegnazione dei contributi per manifestazioni straordinarie

Articolo 14 - Presentazione delle domande di contributo per manifestazioni straordinarie

Articolo 15 - Rendicontazione e liquidazione dei contributi

TITOLO TERZO - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO

Articolo 16 - Contributi per attività, iniziative e manifestazioni

Articolo 17 - Criteri di valutazione e assegnazione dei contributi

Articolo 18 - Presentazione delle domande di contributo

Articolo 19 - Rendicontazione e liquidazione dei contributi

Articolo 20 - Associazione Pro Loco di Sestu

Articolo 21 - Contributi alla banda musicale

Articolo 22 - Sovvenzioni

TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ SPORTIVE, CULTURALI E DI SPETTACOLO

Articolo 23 - Tipologia delle spese ammesse a rendiconto

Articolo 24 - Documentazione ammissibile

Articolo 25 - Spese e documentazioni non ammissibili

Articolo 26 - Documentazione da presentare in fase di liquidazione

Articolo 27 - Conservazione della documentazione e verifiche

Articolo 28 - Direttive

TITOLO QUINTO - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE

Articolo 29 - Principi e finalità

Articolo 30 - Destinatari dei benefici

Articolo 31 - Quadro degli interventi

Articolo 32 - Finanziamenti

Articolo 33 - Presentazione delle domande di contributo

Articolo 34 - Criteri di valutazione e assegnazione dei contributi per attività ordinaria

Articolo 35 - Documentazione da presentare in fase di liquidazione

TITOLO SESTO - PATROCINIO COMUNALE

Articolo 36 - Patrocinio comunale

Articolo 37 - Soggetti beneficiari

Articolo 38 - Limitazioni

Articolo 39 - Domanda e concessione del patrocinio

TITOLO SETTIMO – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 40 - Oggetto e finalità

Articolo 41 - Requisiti per l'iscrizione

Articolo 42 - Modalità di iscrizione

Articolo 43 - Diniego e cancellazione

Articolo 44 - Durata e rinnovo dell'iscrizione

Articolo 45 - Sostegni economici

TITOLO OTTAVO - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46 - Condizioni generali che regolano gli interventi del Comune

Articolo 47 - Pubblicità

Articolo 48 - Entrata in vigore

ALLEGATO A

Criteria di valutazione e assegnazione dei contributi per attività sportiva ordinaria - Contributo generale per lo svolgimento dell'attività istituzionale

ALLEGATO A.1

Criteria di valutazione per l'erogazione di contributi ad associazioni di volontariato e di promozione sociale

TITOLO PRIMO - CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente atto disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, numero 241, i criteri generali e le modalità a cui l'Amministrazione comunale si attiene per la concessione di sovvenzioni, contributi finanziari e vantaggi economici di qualunque genere nei settori dello sport, cultura e spettacolo e delle politiche sociali.
2. La concessione delle provvidenze è effettuata in attuazione dei principi costituzionali del buon andamento, di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa e nel rispetto delle norme di finanza pubblica, con la finalità di favorire la crescita civile e culturale e la valorizzazione del territorio, promuovere e valorizzare le arti, lo spettacolo e lo sport, in tutte le loro espressioni e tutte quelle iniziative che contribuiscono alla salvaguardia dei valori storici e culturali della città, sostenere il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni e delle associazioni secondo i principi generali dello statuto.
3. Il presente atto disciplina inoltre, al Titolo sesto, la concessione del patrocinio comunale e, al Titolo settimo, l'Albo delle associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio comunale. L'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni è condizione necessaria per l'accesso ai benefici di cui ai successivi titoli secondo, terzo e quarto. In sede di prima attuazione del presente regolamento è derogato l'obbligo di iscrizione all'albo delle associazioni per accedere ai benefici di cui al presente articolo.

Articolo 2 - Tipologia degli interventi

1. L'intervento del Comune può concretizzarsi in forma di:
 - a) sovvenzioni: allorché l'Ente si fa carico interamente della spesa per la realizzazione di una iniziativa la cui organizzazione è affidata a soggetti terzi;
 - b) contributi finanziari: allorché l'Ente si accolla solo una parte della spesa complessiva;
 - c) vantaggi economici: allorché il Comune attribuisce dei benefici, diversi dall'erogazione di denaro, a sostegno di progetti e iniziative, mediante:
 - uso episodico, a titolo gratuito, di sale e locali comunali per svolgere iniziative;
 - uso gratuito di materiali e attrezzature di proprietà comunale e trasporto degli stessi;
 - collaborazione tecnica del personale comunale;
 - stampa di manifesti e spedizione di inviti;
 - utilizzo della pubblica illuminazione.
2. Per effetto della concessione di benefici finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici, il Comune ha diritto di comparire, con il proprio logo istituzionale, nella documentazione informativa e promozionale delle attività, iniziative o manifestazioni. L'utilizzo del logo istituzionale è subordinato alla concessione del patrocinio del Comune da richiedere secondo le modalità previste dal successivo titolo sesto.

Articolo 3 - Destinatari dei benefici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione comunale a favore di:
 - a) soggetti pubblici, per le attività che essi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
 - b) enti privati, associazioni, società sportive, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, nonché di associazioni non riconosciute, gruppi, comitati e

circoli, che svolgano attività senza fine di lucro e che abbiano, a eccezione delle associazioni di cui al titolo quinto del presente regolamento, la sede legale e operativa nel Comune di Sestu;

2. I soggetti di cui sopra devono svolgere la loro attività ordinaria, le iniziative o manifestazioni per le quali richiedono il beneficio nell'ambito del territorio comunale e, con riferimento alle associazioni di cui ai successivi titoli secondo, terzo e quarto, svolgere la loro attività da almeno un anno.
3. Potranno essere assegnati benefici per singole iniziative o manifestazioni che si svolgono al di fuori del territorio comunale, purché presentino contenuti direttamente legati alla città di Sestu e rivestano caratteristiche di particolare rilievo nel campo/settore in cui si svolgono.

Articolo 4 - Finanziamenti

1. La concessione dei benefici è subordinata ai finanziamenti inseriti nel bilancio di previsione annuale.

Articolo 5 - Aree di intervento

1. I benefici di cui all'articolo 2 sono concessi dal Comune per le seguenti attività:
 - a) attività di promozione sportiva e ricreativa;
 - b) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
 - c) attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile;
 - d) attività culturali e artistiche e di promozione dei valori e delle tradizioni storiche, popolari e folkloristiche;
 - e) attività connesse all'educazione, all'istruzione, alla formazione e alla scienza;
 - f) attività inerenti lo sviluppo turistico ed economico del territorio;
 - g) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
 - h) attività di sostegno ai programmi di cooperazione allo sviluppo e interventi di solidarietà internazionale;
 - i) attività svolte in occasione di ricorrenze e solennità civili e religiose;
 - j) attività di solidarietà sociale finalizzate alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato aventi particolare valore umanitario, solidaristico o sociale.
2. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le iniziative di carattere politico e sindacale.
3. Il Comune si riserva la facoltà di compiere azioni di verifica e controllo al fine di accertare la regolare attuazione delle iniziative a favore delle quali sono stati assegnati i contributi.
4. Non si procederà alla concessione dei contributi nei confronti dei soggetti che non risultino in regola con gli adempimenti previsti dalle norme che regolano i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Articolo 6 - Contributi non ricadenti nella disciplina del presente regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme di agevolazione di natura assistenziale comunque dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune.

Articolo 7 - Obblighi di trasparenza

1. I criteri e le modalità per l'erogazione, nonché i provvedimenti adottati ai sensi del presente regolamento sono pubblicate secondo le modalità previste dagli articoli 26 e 27 del Decreto

Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii..

2. Sono a carico delle P.O. competenti per materia gli adempimenti previsti dalla richiamata normativa.

TITOLO SECONDO - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ' SPORTIVA

Articolo 8 - Natura

1. Il Comune interviene a sostegno delle società sportive dilettantistiche operanti nell'ambito del territorio comunale con lo scopo di incentivare la promozione e lo sviluppo delle attività sportive, la formazione educativa dei giovani e per avvicinare i cittadini alle attività fisicomotorie e rieducative. Le società sportive devono essere costituite con atto e statuto aggiornati alla normativa vigente, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata. Sono ammessi al contributo le società sportive, polisportive e associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive del C.O.N.I. o agli enti di promozione da esso riconosciuti, iscritte all'Albo Regionale e Comunale delle Associazioni Sportive e che svolgono la loro attività da almeno un anno. Non sono ammessi i soggetti che svolgono attività di carattere professionistico.

Articolo 9 - Contributi per l'attività ordinaria

1. L'intervento del Comune è destinato principalmente a sostenere l'attività ordinaria e istituzionale dei soggetti indicati nell'articolo precedente. L'ammontare dei contributi viene rapportato all'attività effettivamente svolta, alla rilevanza delle manifestazioni realizzate, al numero dei soci e degli iscritti e ai costi sostenuti.

Articolo 10 - Criteri di valutazione e assegnazione dei contributi per attività ordinaria

1. L'ammontare dei singoli contributi verrà determinato sulla base dei punteggi assegnati all'attività svolta dal richiedente nell'anno solare precedente la richiesta, definiti secondo i criteri e i parametri indicati nell'Allegato A.
2. Il contributo complessivamente viene suddiviso nelle quote:
 - 78% come contributo generale per lo svolgimento dell'attività istituzionale;
 - 10% come contributo destinato all'attività sportiva giovanile. Il contributo compete ai sodalizi che curano settori giovanili. Per poter beneficiare dei contributi gli atleti appartenenti alle categorie giovanili devono essere in numero di almeno 50 ovvero essere almeno il 50% degli iscritti o tesserati del sodalizio;
 - 10% come contributo destinato ai sodalizi che svolgono campionati ufficiali, riconosciuti dalle federazioni sportive, a livello regionale e/o nazionale;
 - 2% come contributo destinato ai sodalizi che gestiscono direttamente, per l'esercizio della loro attività, impianti non comunali.
3. Il contributo destinato ai sodalizi che curano settori giovanili, e/o svolgono campionati ufficiali a livello regionale e/o nazionale e/o gestiscono direttamente, per l'esercizio della loro attività, impianti non comunali, viene ripartito, qualora spettante, proporzionalmente al contributo generale attribuito.

Articolo 11 - Presentazione delle domande di contributo per attività ordinaria

1. Le istanze finalizzate all'ottenimento di contributi devono essere presentate al Comune in carta legale, salvo esenzioni di legge, entro il mese di febbraio di ogni anno, redatte in conformità alla modulistica predisposta dagli uffici comunali, e devono contenere i dati identificativi dell'organismo ed esser corredate:
 - a) dalle dichiarazioni e attestazioni inerenti l'affiliazione a federazione o ente di promozione e i

- nominativi degli iscritti o tesserati realmente praticanti la disciplina sportiva;
- b) da dettagliata descrizione delle attività svolte nell'anno solare precedente a quello di riferimento, campionati ufficiali, tornei, manifestazioni, rassegne, ecc.;
 - c) da dettagliato programma delle attività da svolgere nell'anno solare di riferimento, campionati ufficiali, tornei, manifestazioni, rassegne, ecc.;
 - d) dal bilancio consuntivo riferito al precedente anno solare rispetto a quello di riferimento comprensivo di voci in entrata e uscita, corredato della documentazione contabile fiscalmente valida, unitamente alla dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente l'elenco dettagliato delle stesse pezze giustificative e, nel caso in cui la documentazione non sia consegnata in originale, della dichiarazione di conformità delle copie agli originali;
 - e) della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che tutte le pezze giustificative relative alle spese inserite nel bilancio consuntivo sono state pagate per l'intero importo
 - f) dalla dichiarazione che l'associazione non ha scopo di lucro e non ripartisce utili fra i soci;
 - g) da ogni altro documento che l'ufficio comunale competente, nel rispetto della norma, ritenga necessario o utile ai fini dell'istruttoria.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento il termine per la presentazione dell'istanza finalizzata all'ottenimento del beneficio verrà fissato con deliberazione della Giunta Comunale;

Articolo 12 - Contributi per manifestazioni straordinarie

1. È prevista l'erogazione di contributi economici destinati alle associazioni e società sportive in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 8, che realizzano o partecipano a iniziative, manifestazioni, eventi e progetti specifici, di carattere straordinario che, seppure ricorrenti, non si inquadrano nell'attività ordinariamente svolta nel corso dell'anno.
2. Le manifestazioni devono perseguire le finalità indicate agli articoli 1 e 8 del presente regolamento.

Articolo 13 - Criteri di valutazione e assegnazione dei contributi per manifestazioni straordinarie

1. L'erogazione di contributi per manifestazioni sportive straordinarie è effettuato privilegiando:
 - a) le attività sportive di squadra o collettive;
 - b) le manifestazioni sportive di media o lunga durata;
 - c) le manifestazioni svolte in ambito nazionale o internazionale;
2. I fondi messi a disposizione per l'erogazione dei contributi per le manifestazioni sportive straordinarie sono ripartiti, nei limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta comunale, secondo la seguente tipologia di manifestazione:
 - a) manifestazioni locali distinguendo: per durata, per essere sport di squadra o collettivi ovvero sport individuali (anche con competizioni di coppie o gruppi);
 - b) manifestazioni fuori Sardegna distinguendo: per durata, per essere sport di squadra o collettivi ovvero sport individuali (anche con competizioni di coppie o gruppi).
3. I benefici finanziari sono determinati entro un massimo percentuale del 70% delle spese effettivamente sostenute e debitamente rendicontate, fatta salva la valutazione dell'ammissibilità e congruità del costo del programma. Resta inteso che il contributo concesso non potrà, in alcun caso, superare il disavanzo tra le entrate e le uscite, accertato in sede di rendiconto.

4. Nel caso in cui le somme stanziare per l'erogazione di contributi per manifestazioni straordinarie non siano sufficienti per assegnare il massimo contributo erogabile le medesime saranno ripartite proporzionalmente in base al numero e alla tipologia di domande di contributo regolarmente pervenute.

Articolo 14 - Presentazione delle domande di contributo per manifestazioni straordinarie

1. Le istanze finalizzate all'ottenimento di contributi devono essere presentate al Comune in carta legale, salvo esenzioni di legge.
2. Al fine di permettere una regolare programmazione nell'erogazione dei contributi, le società o associazioni interessate saranno invitate, attraverso pubblici avvisi, a presentare le istanze per la concessione dei contributi entro il mese di aprile di ogni anno. Qualora le manifestazioni debbano svolgersi antecedentemente al mese di aprile le istanze dovranno essere presentate almeno trenta giorni prima dalla data prevista per lo svolgimento delle stesse.
3. Ogni associazione o società può chiedere, per anno solare, contributi per la realizzazione di massimo tre manifestazioni;
4. In sede di prima applicazione del presente regolamento il termine per la presentazione dell'istanza finalizzata all'ottenimento del beneficio verrà fissato con deliberazione della Giunta Comunale;
5. La mancata realizzazione o la variazione della data di realizzazione di una o più iniziative per le quali è stata presentata l'istanza di cui al precedente comma 1, in assenza di tempestiva comunicazione (almeno 30 giorni consecutivi prima della data programmata), comporterà la riduzione del 30% del contributo complessivamente spettante per l'anno di riferimento. Qualora la mancata comunicazione sia riconducibile al verificarsi di un evento eccezionale e non prevedibile, adeguatamente documentato, il termine di cui sopra è ridotto a giorni 7 consecutivi.
6. Le domande dovranno essere redatte in conformità alla modulistica predisposta dagli uffici comunali e devono contenere i dati identificativi dell'organismo ed essere corredate:
 - a) dall'esatta indicazione del/i giorno/i e luogo in cui si svolgerà la manifestazione;
 - b) dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
 - c) dal preventivo analitico delle spese e delle entrate previste a pareggio. Nella parte relativa alle entrate devono essere indicati l'ammontare del contributo richiesto al Comune e i contributi di altri Enti pubblici e/o privati, specificando se già concessi, e tutte le altre entrate previste a copertura dei costi di realizzazione dell'iniziativa, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli incassi e le sponsorizzazioni. Nella parte relativa alle uscite devono essere indicate tutte le spese previste per la realizzazione della manifestazione o iniziativa;
 - d) dalla dichiarazione che l'attività non ha scopo di lucro e non ripartisce utili fra i soci;
 - e) da ogni altro documento che l'ufficio comunale competente, nel rispetto della norma, ritenga necessario o utile ai fini dell'istruttoria.

Articolo 15 - Rendicontazione e liquidazione dei contributi

1. Successivamente allo svolgimento dell'iniziativa le società o associazioni interessate dovranno presentare adeguata rendicontazione entro e non oltre sessanta giorni dalla conclusione della medesima. Per le iniziative da svolgersi successivamente al 28 ottobre, la rendicontazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 28 dicembre dell'anno di riferimento.
2. La mancata presentazione della rendicontazione di cui al precedente comma entro i termini sopra indicati comporterà l'esclusione dall'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 12 per l'anno di riferimento.
3. Il rendiconto deve contenere obbligatoriamente:

- a) relazione illustrativa dell'iniziativa, riguardante anche i risultati raggiunti, corredata da copia della documentazione probatoria della sua realizzazione (ad esempio: rassegna stampa, locandine, manifesti e altro materiale promo-pubblicitario, dal quale dovrà emergere l'intervento del Comune);
 - b) bilancio consuntivo dell'iniziativa, comprensivo di voci in entrata e uscita, corredato della documentazione contabile fiscalmente valida, unitamente alla dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente l'elenco dettagliato delle stesse pezze giustificative e, nel caso in cui la documentazione non sia consegnata in originale, della dichiarazione di conformità delle copie agli originali;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che tutte le pezze giustificative relative alle spese inserite nel bilancio consuntivo della manifestazione sono state pagate per l'intero importo.
 - d) ogni altro documento che l'ufficio comunale competente, nel rispetto della norma, ritenga necessario o utile ai fini dell'istruttoria.
4. I contributi, ferme restando le modalità e i tempi di presentazione delle domande, sono di regola assegnati e liquidati dal Comune dopo la realizzazione delle iniziative e la presentazione della documentazione di cui al precedente comma 3.
 5. Gli uffici provvederanno a comunicare al soggetto richiedente l'avvenuta assegnazione dei benefici ovvero la mancata assegnazione con la relativa motivazione.

TITOLO TERZO - CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO

Articolo 16 - Contributi per attività, iniziative e manifestazioni

1. La promozione e valorizzazione della cultura, in tutte le sue espressioni, rappresenta uno dei compiti fondamentali del Comune di Sestu.
2. L'Amministrazione comunale promuove e sostiene, mediante la concessione di sovvenzioni, contributi finanziari e vantaggi economici, le attività iniziative e manifestazioni culturali e di spettacolo dirette a perseguire finalità di pubblico interesse, poste in essere da soggetti pubblici e privati. Ai fini dell'ammissione al contributo le associazioni culturali devono essere costituite con atto e statuto aggiornati alla normativa vigente, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, iscritte all'Albo Comunale di cui al successivo titolo settimo e svolgere la loro attività da almeno un anno.

Articolo 17 - Criteri di valutazione e assegnazione dei contributi

1. L'erogazione di contributi per le attività, iniziative e manifestazioni culturali e di spettacolo è effettuata privilegiando:
 - a) le attività di associazioni operanti negli anni e con competenza nel territorio;
 - b) le manifestazioni ripetute negli anni e divenute patrimonio culturale del territorio;
2. Nell'erogazione dei contributi si deve inoltre tenere conto:
 - a) delle manifestazioni che rappresentino alto momento di aggregazione per la cittadinanza e siano di forte richiamo anche ai fini pubblicitari e turistici;
 - b) delle manifestazioni svolte da associazioni locali anche fuori dal territorio comunale in funzione della valenza che esse hanno in termini di rappresentanza dei valori identitari e culturali della comunità locale;
 - c) delle manifestazioni di particolare rilevanza incentrate sulla forte partecipazione di rappresentanze internazionali;
 - d) delle manifestazioni curate dall'Associazione Pro Loco di Sestu aventi anche peculiarità

diverse da quelle sopra indicate;

- e) di particolari iniziative, svolte anche fuori dall'ambito comunale, mirate a favorire la collaborazione, la solidarietà, la socializzazione e l'interscambio culturale tra diverse comunità;
 - f) dell'originalità e della capacità innovativa.
3. I fondi messi a disposizione per l'erogazione dei contributi sono ripartiti, nei limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta comunale, secondo la seguente tipologia di attività, iniziativa o manifestazione:
- a) manifestazioni musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e di spettacolo, sagre e feste paesane effettuate da associazioni operanti da tempo nel territorio distinguendo: per numero di edizioni effettuate, per durata e per essere svolte o meno fuori dal territorio comunale;
 - b) manifestazioni musicali, teatrali e altre culturali e di spettacolo, sagre e feste paesane effettuate da associazioni operanti da tempo nel territorio distinguendo: per originalità e capacità innovativa, per durata e per essere svolte o meno fuori dal territorio comunale;
 - c) manifestazioni musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e di spettacolo effettuate in ambito pluricomunale da associazioni operanti da tempo nel territorio - per spese di adesione, organizzazione, pubblicitarie, ecc.
 - d) convegni, conferenze, presentazione di opere;
 - e) manifestazioni musicali, teatrali, folcloristiche e altre culturali e di spettacolo, sagre e feste paesane che prevedano la partecipazione di almeno tre rappresentanze di carattere internazionale effettuate da associazioni operanti da tempo nel territorio - effettuate con successo per almeno altre tre edizioni - di durata di almeno tre giorni;
 - f) Festival delle Pro Loco - raduno regionale eno-gastronomico delle sagre paesane - promozione delle tradizioni culturali e gastronomiche e delle lavorazioni artigianali presenti nella comunità sestese - manifestazione effettuata con successo per almeno altre due edizioni - di durata di almeno due giorni;
 - g) iniziative svolte da associazioni locali, anche fuori dall'ambito comunale, mirate a favorire la collaborazione, la solidarietà, la socializzazione e l'interscambio culturale tra diverse comunità e popoli.
4. Per poter beneficiare dei contributi tutte le sopracitate tipologie di manifestazione devono essere patrocinate dall'Amministrazione comunale prima dello svolgimento delle medesime, nei modi e termini previsti dal successivo titolo sesto.
5. I benefici finanziari sono determinati entro un massimo percentuale del 70% delle spese effettivamente sostenute e debitamente rendicontate, fatta salva la valutazione dell'ammissibilità e congruità del costo del programma. Resta inteso che il contributo concesso non potrà, in alcun caso, superare il disavanzo tra le entrate e le uscite, accertato in sede di rendiconto.
6. Nel caso in cui le somme stanziare per l'erogazione di contributi non siano sufficienti per assegnare il massimo contributo erogabile, le medesime saranno ripartite proporzionalmente in base al numero e alla tipologia di domande di contributo regolarmente pervenute e ammesse al godimento del beneficio.
7. È facoltà dell'Amministrazione, in considerazione della rilevanza dell'attività posta in essere, concedere dei contributi specifici svincolati dal criterio della ripartizione proporzionale delle somme complessivamente stanziare, fermo il rispetto dei limiti massimi di contribuzione stabiliti dalla Giunta comunale e di quant'altro disposto nel presente regolamento.

Articolo 18 - Presentazione delle domande di contributo

1. Per quanto riguarda le istanze finalizzate all'ottenimento di contributi per lo svolgimento di attività, iniziative e manifestazioni culturali e di spettacolo si fa totale riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 14 del presente regolamento riferito alla presentazione delle domande di contributo per manifestazioni straordinarie di carattere sportivo.

Articolo 19 - Rendicontazione e liquidazione dei contributi

1. Per quanto riguarda le modalità di presentazione della rendicontazione e la relativa liquidazione dei contributi assegnati per lo svolgimento di attività, iniziative e manifestazioni culturali e di spettacolo si fa totale riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 15 del presente regolamento riferito alla presentazione della rendicontazione e alla liquidazione del contributo per manifestazioni straordinarie di carattere sportivo.

Articolo 20 – Associazione Pro Loco di Sestu

1. L'Amministrazione comunale attribuisce un ruolo rilevante all'attività svolta, per la tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale, dall'Associazione Pro loco di Sestu.

Articolo 21 - Contributi alla banda musicale

1. L'Amministrazione comunale attribuisce uno specifico contributo economico all'Associazione Culturale Musicale "G. Verdi" di Sestu, unica banda musicale tuttora con sede nel Comune di Sestu e con un percorso culturale-musicale di oltre un secolo, per l'intensa attività concertistica continuamente svolta a favore della cittadinanza e per l'importante azione di sensibilizzazione e divulgazione della cultura musicale.
2. Il contributo è assegnato, nei limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta comunale, con riferimento alle spese di gestione sostenute dall'associazione nell'anno di riferimento. Il contributo concesso non potrà, in alcun caso, superare l'ammontare delle spese sostenute e accertate in sede di rendiconto. L'istanza finalizzata all'ottenimento del contributo deve essere presentata al Comune in carta legale, salvo esenzioni di legge, entro il mese di febbraio di ogni anno, e deve contenere i dati identificativi dell'organismo ed esser corredata:
 - a) dalle dichiarazioni e attestazioni sui nominativi degli iscritti;
 - b) da dettagliata descrizione delle attività - manifestazioni musicali e concertistiche e attività culturale complessiva da svolgersi nell'anno in cui si chiede il contributo;
 - c) dal preventivo analitico delle spese e delle entrate previste "a pareggio". Nella parte relativa alle entrate devono essere indicati l'ammontare del contributo richiesto al Comune e i contributi di altri Enti pubblici e/o privati, specificando se già concessi, e tutte le altre entrate previste a copertura delle spese sostenute. Nella parte relativa alle uscite devono essere indicate tutte le spese previste per le attività da svolgere ordinariamente;
 - d) dalla dichiarazione che l'attività non ha scopo di lucro;
 - e) da ogni altro documento che l'ufficio comunale competente, nel rispetto della norma, ritenga necessari o utili ai fini dell'istruttoria;
3. Le disposizioni contenute nel presente articolo potranno essere oggetto di revisione nel caso in cui dovesse avviarsi l'attività, nel territorio comunale, di nuove bande musicali.
4. Ai fini della liquidazione del contributo assegnato, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, dovrà essere presentato il bilancio consuntivo approvato dall'assemblea, corredato della documentazione contabile fiscalmente valida, unitamente alla dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente l'elenco dettagliato delle stesse pezze giustificative e, nel caso in cui la documentazione non sia consegnata in originale, della dichiarazione di conformità delle copie agli originali;

Articolo 22 – Sovvenzioni

1. Il Comune, a fronte di attività, iniziative, progetti, in ambito sportivo, culturale o di spettacolo, promossi direttamente dall'Amministrazione ovvero promossi e/o organizzati da soggetti terzi che siano in stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Amministrazione, può decidere di acquisire la veste di copromotore e/o compartecipe. In tal caso verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.
2. Il Comune si potrà avvalere per la realizzazione delle iniziative di associazioni locali di comprovata esperienza e che abbiano già dimostrato capacità organizzative e portato a termine positivamente manifestazioni similari.
3. Alle associazioni potrà essere affidato il coordinamento e/o la completa gestione e realizzazione delle iniziative.
4. Le associazioni dovranno presentare e sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione il programma dettagliato della manifestazione e il piano economico finanziario.
5. La collaborazione delle associazioni deve avvenire senza che siano perseguite finalità di lucro e senza che siano previsti a favore della medesima, per l'attività organizzativa e di coordinamento, compensi in forma diretta o indiretta.
6. Le associazioni avranno diritto al rimborso delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa, entro il limite massimo dell'importo preventivamente determinato dall'Amministrazione, dietro presentazione della rendicontazione con le relative pezze giustificative valide fiscalmente. Il rendiconto dovrà essere presentato nel rispetto delle voci indicate in dettaglio nel preventivo di spesa, ammettendo delle variazioni di ridotto valore economico, che non incidano sugli aspetti sostanziali della manifestazione.
7. In considerazione della durata delle iniziative o della loro particolare complessità potrà essere previsto, in accordo tra Comune e associazioni, l'erogazione di acconti. Gli acconti potranno essere erogati tenendo conto delle spese già sostenute dalle associazioni o a seguito di presentazione da parte delle medesime di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
8. Nel caso di mancata realizzazione totale o parziale delle iniziative previste nel programma, per cause imputabili all'associazione, il Comune valuterà la possibilità di ridurre parzialmente o totalmente il pagamento delle somme e di richiedere l'eventuale risarcimento danni.
9. La mancata presentazione del rendiconto costituisce elemento ostativo alla concessione, nell'anno, di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.

TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ SPORTIVE, CULTURALI E DI SPETTACOLO

Articolo 23 - Tipologia delle spese ammesse a rendiconto

1. Sono ammesse a rendiconto le spese effettivamente sostenute, intestate al soggetto beneficiario del contributo, regolarmente documentate e strettamente riferite all'attività, iniziativa o manifestazione per cui si beneficia delle provvidenze.
2. Sono riconosciute ammissibili le spese per:
 - a) il fitto di locali, impianti o strutture sede dell'attività, iniziativa o manifestazione; per i contributi straordinari tali spese devono essere riferite esclusivamente all'impianto o struttura in cui le manifestazioni hanno avuto luogo e limitatamente ai giorni strettamente necessari allo svolgimento della manifestazione, iniziativa e/o evento;
 - b) illuminazione, acqua, telefoniche, riscaldamento e conduzione dei locali; per i contributi straordinari tali spese devono essere riferite esclusivamente all'impianto o struttura in cui le

manifestazioni hanno avuto luogo e limitatamente ai giorni strettamente necessari allo svolgimento della manifestazione, iniziativa e/o evento;

- c) l'allestimento dei medesimi locali, impianti o strutture - addobbo, scenografie, opere grafiche, drappaggio, montaggio, smontaggio, ecc.;
- d) acquisto di attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario e di consumo;
- e) nolo di strumentazioni e attrezzature tecniche, artistiche e/o sportive;
- f) acquisto di pubblicazioni, riviste, audiovisivi e relativo noleggio;
- g) la stampa di atti, documenti, pubblicazioni, riviste e realizzazione di audiovisivi o siti digitali;
- h) spese per imposte, tasse e diritti d'autore;
- i) le spese per la pubblicità e divulgazione dell'attività, iniziativa o manifestazione (inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.);
- j) premi e riconoscimenti;
- k) spese di affiliazione, tasse federali, tesseramento e assicurative, iscrizione a campionati, tornei, rassegne e altre manifestazioni, spese per giudici di gara e compensi ai tecnici;
- l) compensi ufficiali per relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc.;
- m) spese di viaggio e di ospitalità (vitto e alloggio) per relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc. non residenti, esclusivamente per i giorni strettamente necessari allo svolgimento della manifestazione, iniziativa e/o evento;
- n) spese di viaggio e di ospitalità (vitto e alloggio) per atleti, giudici di gara, rappresentanti delle federazioni e/o degli enti di promozione non residenti, esclusivamente per i giorni strettamente necessari allo svolgimento della manifestazione, iniziativa e/o evento;
- o) rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio, di atleti, artisti e organizzatori nel numero strettamente necessario e di altri esecutori materiali delle iniziative o manifestazioni, esclusivamente per i giorni strettamente necessari allo svolgimento della manifestazione, iniziativa e/o evento;
- p) il coordinamento artistico o culturale affidato a elementi di comprovata qualificazione professionale o artistica o culturale nella misura massima del 30% delle altre spese complessivamente sostenute e rendicontate;
- q) corsi di formazione e consulenze tecniche e progettuali;
- r) attività svolta da personale dipendente, volontario o incaricato; per i contributi straordinari tali spese devono essere riferite esclusivamente al mese in cui è programmato lo svolgimento dell'evento e nella misura massima del 20% delle altre spese complessivamente sostenute;
- s) spese generali determinate forfettariamente nella misura massima del 3% della spesa complessivamente sostenuta e ammessa a finanziamento.

Articolo 24 - Documentazione ammissibile

1. Tutta la documentazione di spesa a corredo dei rendiconti deve essere regolare dal punto di vista fiscale. Ogni fornitura di beni e servizi deve essere, pertanto, fatturata, quietanzata e assoggettata, quando dovuta, a I.V.A. e/o a ritenuta d'acconto IRPEF.
2. Solo nell'ipotesi di prestazioni occasionali non rientranti nello svolgimento abituale di lavoro autonomo, arti o professioni, ovvero nel caso di erogazione di compensi e/o premi di partecipazione o rimborsi (indennità di trasferta, rimborsi spese viaggio, ecc.) è ammessa la presentazione di ricevute.
3. Le ricevute, a firma dei percepenti, dovranno essere corredate da eventuali documenti attestanti

il pagamento dei relativi oneri fiscali, previdenziali e assistenziali, se dovuti, e accompagnate da copia di un documento di identità del ricevente.

4. Le fatture e le ricevute fiscali o le ricevute semplici dovranno contenere, oltre agli estremi delle parti (partiva I.V.A., codice fiscale, nominativo del fornitore, ecc.) la data e la specifica natura, qualità e quantità della prestazione e/o della fornitura.
5. Le spese di viaggio, vitto e alloggio devono riportare chiaramente la denominazione del soggetto fruitore e, qualora diverso dal soggetto beneficiario del contributo, essere indiscutibilmente riconducibili all'attività, iniziativa o manifestazione per cui è erogato il contributo.

Articolo 25 - Spese e documentazioni non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese:
 - a) di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;
 - b) per ricevimenti e incontri di carattere conviviale, ivi comprese le spese per l'acquisto di derrate alimentari a ciò finalizzate;
 - c) per compensi ad amministratori e dirigenti - presidente, vicepresidente, tesoriere, segretario - e atleti per i quali è possibile riconoscere unicamente un rimborso delle spese sostenute nello svolgimento della propria attività.
 - d) Non sono ammessi a rendiconto scontrini fiscali, ricevute generiche o non riportanti la firma del ricevente e non accompagnate da copia di un documento di riconoscimento del medesimo.

Articolo 26 - Documentazione da presentare in fase di liquidazione

1. I soggetti ammessi a contributo, prima della liquidazione delle somme, devono inoltrare al Comune apposita dichiarazione in merito all'assoggettamento a ritenute fiscali e, al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della Legge numero 136 del 2010, devono comunicare il conto corrente dedicato su cui accreditare il contributo.

Articolo 27 - Conservazione della documentazione e verifiche

1. Tutti gli originali dei documenti giustificativi delle spese (fatture, ricevute fiscali, buste paga, note spese, contratti, permessi, documentazione SIAE ecc.) conformi alla vigente normativa fiscale, previdenziale e dei C.C.N.L. vigenti dovranno essere conservati, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di presentazione del rendiconto, nella sede legale o nel domicilio fiscale dichiarato all'atto della rendicontazione.
2. Presso la stessa sede legale o domicilio fiscale tutti gli originali dei documenti giustificativi delle spese dovranno essere a disposizione per ogni eventuale accertamento da parte dell'Amministrazione comunale, la quale si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese anche attraverso la richiesta della documentazione in originale.
3. La mancata presentazione delle attestazioni e documentazione richiesta per gli accertamenti di legge e/o il riscontro di gravi irregolarità nelle attestazioni e nella documentazione presentata comporterà, oltre all'eventuale segnalazione agli organi giudiziari competenti, la rifusione con interessi di legge del danno provocato all'Amministrazione e l'esclusione per tre anni dall'assegnazione di sovvenzioni, contributi finanziari e vantaggi economici comunali di cui al presente regolamento.

Articolo 28 - Direttive

1. La Giunta comunale ha facoltà di individuare, nell'erogazione dei benefici economici, specifiche direttive transitorie e di massima, integrative e non contrastanti con le norme

contenute nel presente regolamento.

TITOLO QUINTO - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE

Articolo 29 – Principi e finalità

1. L'amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e promuove lo sviluppo di detta attività, salvaguardandone l'autonomia.
2. L'Amministrazione Comunale, nel proprio ambito di competenza, favorisce tutte le forme di espressione dei cittadini che contribuiscono allo sviluppo della società civile.
3. Promuove e sostiene l'attività dei cittadini, tra loro associati senza fine di lucro, rivolta a iniziative a carattere socio-assistenziale e di solidarietà sociale, che essa riconosce utili per il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra gli stessi cittadini.

Articolo 30 - Destinatari dei benefici

1. La concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione comunale a favore di:
 - Associazioni di volontariato costituite ai sensi della Legge 266/1991 e successive modificazioni, regolarmente iscritte al registro regionale delle associazioni di volontariato e, in particolare, il cui atto costitutivo o lo statuto preveda:
 - a) l'assenza di scopo di lucro;
 - b) regole democratiche di organizzazione interna;
 - c) l'ammissione di nuovi soci o aderenti;
 - d) l'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni degli aderenti;
 - e) l'obbligo di formazione del bilancio.
 - Associazioni di promozione sociale istituite ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383;
 - Associazioni costituite ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile che svolgano attività senza fine di lucro, che abbiano sede legale nel comune di Sestu o che svolgano da almeno tre anni, in maniera prevalente e continuativa l'attività nel territorio di Sestu.
2. I soggetti di cui sopra devono svolgere la loro attività ordinaria nell'ambito del territorio comunale o comunque a favore dei suoi cittadini.

Articolo 31 – Quadro degli interventi

1. L'Amministrazione Comunale erogherà i contributi alle Associazioni di volontariato e di promozione sociale che operino in maniera specifica con prestazioni non occasionali e che abbiano per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio- sanitarie, educative e di prevenzione socio sanitaria come ad esempio:
 - attività di promozione della salute, del benessere e della solidarietà;
 - interventi di solidarietà verso comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali;
 - studi, ricerche, congressi, dibattiti sulla salute, le malattie e i problemi sociali.

Articolo 32 - Finanziamenti

1. La concessione dei benefici è subordinata ai finanziamenti inseriti nel bilancio di previsione annuale.

Articolo 33 - Presentazione delle domande di contributo

1. Le istanze finalizzate all'ottenimento di contributi devono essere presentate al Comune in carta semplice entro i termini annualmente fissati dall'Amministrazione Comunale. Le associazioni interessate saranno invitate, attraverso pubblici avvisi.
2. Le domande dovranno essere redatte in conformità alla modulistica predisposta dagli uffici comunali e dovranno contenere i dati identificativi dell'organismo ed essere corredate da:
 - a) Atto Costitutivo e Statuto;
 - b) Elenco nominativo delle persone che ricoprono le diverse cariche associative;
 - c) Relazione nella quale vengono specificate le attività svolte dall'Associazione nel precedente anno solare da cui si evincano gli elementi utili per all'attribuzione del punteggio secondo i parametri indicati nell'allegato A.1;
 - d) Bilancio annuale (al 31 dicembre del precedente anno solare).

Articolo 34 - Criteri di valutazione e assegnazione dei contributi per attività ordinaria

1. L'ammontare dei singoli contributi verrà determinato sulla base dei punteggi assegnati all'attività svolta dal richiedente nell'anno precedente alla richiesta, definiti secondo i criteri e i parametri indicati nell'Allegato A.1.
2. Per le società che chiudono il loro bilancio ad una data diversa dal 31 dicembre, il rendiconto economico dovrà essere riferito alla data di chiusura dell'ultimo bilancio.

Articolo 35 - Documentazione da presentare in fase di liquidazione

1. I soggetti ammessi a contributo, prima della liquidazione delle somme, devono inoltrare al Comune la dichiarazione in merito all'assoggettamento a ritenute fiscali e devono indicare le modalità di pagamento.

TITOLO SESTO - PATROCINIO COMUNALE

Articolo 36 - Patrocinio comunale

1. Il presente titolo disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio da parte dell'Amministrazione comunale a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.
2. Per patrocinio si intende il sostegno, con autorizzazione all'utilizzo del logo del Comune, e l'adesione in linea generale dell'Amministrazione ad una determinata iniziativa o manifestazione.
3. Il patrocinio dell'Amministrazione Comunale è concesso con deliberazione della Giunta comunale per iniziative o manifestazioni che perseguano le finalità indicate all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 37 - Soggetti beneficiari

1. Sono soggetti potenziali beneficiari del patrocinio dell'Amministrazione comunale gli stessi soggetti indicati all'articolo 3 del presente regolamento.
2. L'Amministrazione comunale può concedere eccezionalmente il proprio patrocinio anche per iniziative aventi profili commerciali e lucrativi previa verifica dei chiari vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale.
3. Il patrocinio non può, in ogni caso, essere concesso in relazione ad attività generali e per iniziative di carattere politico e sindacale e per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune.

Articolo 38 - Limitazioni

1. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative e non comporta alcuna valutazione in merito alla concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici di cui al presente regolamento e al rilascio di autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge.
2. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo all'immagine dell'Amministrazione.

Articolo 39 - Domanda e concessione del patrocinio

1. La domanda per la concessione del patrocinio, redatta su carta semplice e in conformità alla modulistica predisposta dagli uffici comunali, deve pervenire all'Amministrazione comunale almeno trenta giorni prima dalla data di inizio dell'evento. Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di esaminare anche richieste che, per giustificati motivi, non sono state presentate entro tale termine.
2. La domanda di patrocinio deve contenere i dati identificativi del soggetto richiedente, il programma e le finalità della manifestazione o iniziativa e i principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.
3. Il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione o iniziativa patrocinata dovrà riportare lo stemma e l'indicazione "Comune di Sestu – Città Metropolitana di Cagliari".
4. L'atto di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata e, allo scopo, l'Ente si riserva il diritto di verificare preventivamente i contenuti delle bozza di stampa.
5. Il patrocinio è sempre concesso senza oneri finanziari a carico del Comune. Un'eventuale richiesta di sostegno economico deve essere inoltrata separatamente, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, da quella finalizzata a ottenere il patrocinio.

TITOLO SETTIMO - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 40 - Oggetto e finalità

1. Al fine di valorizzare e favorire le libere forme associative il Comune di Sestu istituisce un Albo Comunale delle Associazioni culturali e sportive, per rilevare e censire le realtà operanti nel territorio comunale che prevedano nel loro statuto o atto costitutivo lo svolgimento, senza scopo di lucro, di attività e iniziative di utilità sociale nei settori già individuati all'articolo 3 del presente regolamento.
2. L'albo prevede una sezione apposita per:
 - associazioni culturali, folkloristiche e musicali;
 - associazioni sportive dilettantistiche;
 - comitati aventi natura continuativa.

Articolo 41 - Requisiti per l'iscrizione

1. Possono iscriversi all'Albo i soggetti che:
 - svolgono le proprie attività senza fini di lucro e perseguono finalità di interesse collettivo;
 - sono costituite giuridicamente secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, ossia mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - hanno la sede legale e operativa e svolgono la propria attività nel Comune di Sestu;
2. L'albo è tenuto presso l'Ufficio competente che ne cura la gestione e l'aggiornamento nelle modalità previste dal presente titolo.

3. L'albo, aggiornato secondo le modalità e termini di cui al successivo articolo 44, è un documento pubblico consultabile sul sito internet del Comune di Sestu.

Articolo 42 - Modalità di iscrizione

1. Per l'iscrizione all'Albo le Associazioni devono indirizzare, entro il 31 aprile di ogni anno, apposita domanda all'Ufficio protocollo del Comune di Sestu, redatta mediante l'uso della modulistica predisposta dall'ufficio preposto alla gestione dell'Albo.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento il termine per la presentazione dell'istanza di iscrizione all'albo verrà fissato con deliberazione della Giunta Comunale;
3. Alla domanda devono essere allegati obbligatoriamente i seguenti documenti in formato digitale:
 - a) copia autentica dell'atto costitutivo pubblico o della scrittura privata debitamente autenticata e registrata;
 - b) copia autentica dello Statuto;
 - c) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale;
 - d) verbale di elezione del Consiglio Direttivo (se diverso da quello risultante dall'atto costitutivo);
4. L'iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione dell'Albo, è disposta dall'Ufficio competente, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della domanda. Il termine di cui sopra è sospeso nel caso in cui, per l'espletamento dell'istruttoria, sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.

Articolo 43 - Diniego e cancellazione

1. Il diniego di iscrizione può essere disposto qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 41.
2. Il Comune si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento il permanere dei requisiti richiesti all'atto di iscrizione.
3. Le Associazioni sono cancellate dall'Albo in caso di perdita accertata dei requisiti di cui al precedente articolo 41. La cancellazione ha effetto dal momento in cui si verifica la perdita di detti requisiti. La cancellazione può essere inoltre disposta su espressa richiesta del legale rappresentante dell'Associazione.
4. Del provvedimento di iscrizione, diniego di iscrizione e cancellazione deve essere data comunicazione formale al soggetto interessato.

Articolo 44 - Durata e rinnovo dell'iscrizione

1. L'iscrizione nell'Albo ha durata di anni 2 a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di approvazione del medesimo Albo. I successivi provvedimenti di conferma avranno anch'essi validità biennale.
2. L'ufficio competente, qualora pervengano richieste di cancellazione e/o di iscrizione da parte di associazioni costitutesi successivamente all'adozione del provvedimento di approvazione dell'Albo, procederà ad aggiornare l'albo entro il 31 dicembre di ogni anno;
3. Le Associazioni iscritte all'Albo devono presentare, almeno tre mesi prima della scadenza, espressa dichiarazione di conferma dell'iscrizione. Alla predetta dichiarazione dovrà essere allegata copia della documentazione di cui all'articolo 42 qualora fossero intervenute modifiche. In mancanza della dichiarazione di conferma, previo invito a provvedervi entro il termine di 15 giorni, l'Associazione viene cancellata d'ufficio dall'Albo.

4. Ciascuna forma associativa iscritta nell'albo è obbligata a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati nella dichiarazione di iscrizione o di conferma.
5. Nel caso in cui venga modificato lo scopo sociale nel corso del biennio, è necessario effettuare una nuova iscrizione. La domanda di nuova iscrizione deve essere formulata in conformità a quanto previsto dall'articolo 42.

Articolo 45 - Sostegni economici

1. L'iscrizione all'Albo costituisce condizione essenziale per la concessione dei contributi di cui al titolo secondo, terzo e quarto del presente regolamento per la realizzazione di iniziative di interesse generale di cui all'articolo 5, compatibilmente con le risorse disponibili.
2. In fase di prima attuazione del Regolamento i contributi saranno concessi in deroga alla condizione prevista dal precedente comma 1.

TITOLO OTTAVO - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46 - Condizioni generali che regolano gli interventi del Comune

1. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari e il patrocinio.
2. Il Comune rimane altresì estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i destinatari del contributo e/o del patrocinio e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, connessi alla realizzazione dell'iniziativa oggetto del contributo e/o del patrocinio.
3. Il soggetto beneficiario, per la realizzazione dell'iniziativa, dovrà acquisire tutte le autorizzazioni previste per legge e si assume ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti che possano a chiunque derivare in connessione o in dipendenza dell'iniziativa, anche in relazione all'utilizzo improprio di strutture e/o attrezzature e impianti di proprietà comunale.

Articolo 47 - Pubblicità

1. Al presente regolamento verrà data idonea pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio e promossa la più ampia pubblicità sul sito internet del Comune.

Articolo 48 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni di precedenti atti normativi del Comune regolanti la medesima materia, in quanto incompatibili, fatti salvi i procedimenti in corso di definizione.

Allegato A

Criteria di valutazione e assegnazione dei contributi per attività sportiva ordinaria Contributo generale per lo svolgimento dell'attività istituzionale

Punti positivi assegnati ai fini della determinazione della fascia:

Atleti tesserati o iscritti nell'anno di riferimento risultanti da certificazioni rilasciate dalle federazioni sportive	Punti 1 per ogni iscritto o tesserato
Numero di campionati, tornei o rassegne con specificato il numero di gare ricompreso in ogni manifestazione	Punti 20 per ogni campionato, torneo o rassegna articolato in un numero di gare non inferiori a 10. Singole gare possono essere sommate ai fini del raggiungimento del punteggio minimo.
Spese federali e di cartellinamento	Punti 50 fino a euro 1.000,00 di spesa, più punti 2 per ogni ulteriore quota di spesa di euro 100,00
Spese specifiche riferite all'attività sportiva (assicurazione atleti, iscrizione a campionati, tornei, rassegne, spese per giudici di gara, compensi ai tecnici, trasferte)	Punti 20 fino a euro 1.000,00 di spesa, più punti 1 per ogni ulteriore quota di spesa di euro 100,00
Altre spese	Punti 20 fino a euro 1.000,00 di spesa, più punti 1 per ogni ulteriore quota di spesa di euro 100,00

Punti negativi assegnati ai fini della individuazione della fascia:

Ricavi derivanti da quote sociale, conferimento soci e versamenti degli iscritti o tesserati	Punti 5 fino a euro 1.000,00 di introito, più punti 1 per ogni ulteriore quota di introito di euro 200,00
Ricavi derivanti da contributi pubblici	Punti 10 fino a euro 1.000,00 di introito, più punti 1 per ogni ulteriore quota di introito di euro 100,00
Altri ricavi (sponsor, vendita biglietti, incassi pubblicitari, ecc.)	Punti 5 fino a euro 1.000,00 di spesa più punti 1 per ogni ulteriore quota di spesa di euro 100,00

Individuazione della fascia di appartenenza e del coefficiente parametrico:

Punteggio conseguito oltre 500	Fascia 1	Coefficiente 250	x	n. iscritti	=	punti
Punteggio conseguito da 401 a 500	Fascia 2	Coefficiente 200	x	n. iscritti	=	punti
Punteggio conseguito da 301 a 400	Fascia 3	Coefficiente 160	x	n. iscritti	=	punti
Punteggio conseguito da 201 a 300	Fascia 4	Coefficiente 130	x	n. iscritti	=	punti
Punteggio conseguito da 101 a 200	Fascia 5	Coefficiente 110	x	n. iscritti	=	punti
Punteggio conseguito da 0 a 100	Fascia 6	Coefficiente 100	x	n. iscritti	=	punti
Totale punti						

L'attribuzione del contributo si ottiene attraverso il seguente procedimento:

- Si divide il contributo generale stanziato per il "totale punti" e si ottiene il valore economico di ogni punto;
- Si moltiplica il valore economico di ogni punto per il coefficiente di fascia e per il numero degli atleti di ogni sodalizio e si ottiene il contributo spettante.

Allegato A.1

Criteria di valutazione per l'erogazione dei contributi ad associazioni di volontariato e di promozione sociale

Criteria 1 - partnership

descrizione	Parametro	punti
Collaborazione con i servizi sociali comunali: numero di manifestazioni di promozione sociale prodotte in collaborazione	Per ogni manifestazione	2

Criteria 2 – servizio alla comunità

descrizione	Parametro	punti
Servizio di apertura al pubblico per finalità di assistenza conformi alle finalità statutarie	quotidiana	4
	almeno settimanale	2
	Almeno mensile	1

Criteria 3 – vita associativa

descrizione	Parametro	punti
Numero di attività di promozione sociale conformi alle finalità statutarie (giornate di sensibilizzazione, prevenzione socio sanitaria ecc) condotte durante l'anno	Per ogni attività	3

Criteria 4 – capacità progettuale

descrizione	Parametro	punti
Finanziamenti da enti pubblici ottenuti per progetti di promozione sociale	Da 1 a 3	1
	Da 3 a 5	2
	Oltre 5	3

Criteria 5 - continuità

descrizione	Parametro	punti
Continuità negli anni delle attività associative	Da 0 a 1 anno	0,25
	Da 1 a 2 anni	0,5
	Da 2 a 5 anni	1
	Da 5 a 10 anni	2
	Oltre 10 anni	3

Criteria 6 – impatto sulla cittadinanza

descrizione	Parametro	punti
Numero di iscritti partecipanti alla vita associativa	Sino a 10	1
	Da 11 a 20	2
	Da 21 a 30	3
	Oltre 30	4

L'attribuzione del contributo a favore di ogni associazione si calcolerà in maniera proporzionale sulla base della disponibilità economica e del punteggio ottenuto.